



SERVIZIO DI PROGRAMMAZIONE DEL BILANCIO IDRICO COLTURALE E DEL CONSIGLIO IRRIGUO RELATIVO AL TIPO DI INTERVENTO 10.1.2 “OTTIMIZZAZIONE AMBIENTALE DELLE TECNICHE AGRONOMICHE ED IRRIGUE” DEL PSR 2014-2020”

CIG: 7214546FAF. CUP: H71H17000060009

CONTRATTO

Articolo 1 – OGGETTO DEL CONTRATTO	2
Articolo 2 – DISPOSIZIONI REGOLATRICI DEL CONTRATTO	2
Articolo 3 – IMPORTO DEL CONTRATTO E FINANZIAMENTO.....	3
Articolo 4 – DURATA E LUOGO DI ESECUZIONE DEL SERVIZIO.....	3
Articolo 5 – CAUZIONE	3
Articolo 6 – MODALITA’ DI EFFETTUAZIONE DEI PAGAMENTI	3
Articolo 7 – OBBLIGAZIONI A CARICO DELL’ AGGIUDICATARIO.....	4
Articolo 8 – INADEMPIENZE E RISOLUZIONE	5
Articolo 9 – SOSPENSIONE DEL SERVIZIO E RECESSO	5
Articolo 10 – OBBLIGHI DELL’ AFFIDATARIO NEI CONFRONTI DEI PROPRI LAVORATORI DIPENDENTI	5
Articolo 11 – REVISIONE PREZZI.....	6
Articolo 12 – DIVIETO DI CESSIONE DEL CONTRATTO	6
Articolo 13 – SUBAPPALTO.....	6
Articolo 14 – OBBLIGO DI RISERVATEZZA E TRATTAMENTO DATI PERSONALI	6
Articolo 15– RESPONSABILITÀ.....	6
Articolo 16 – CONTROVERSIE.....	6
Articolo 17 – RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO E DIRETTORE DELL’ESECUZIONE DEL CONTRATTO	6
Articolo 18 – OBBLIGHI RELATIVI ALLA TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI.....	6
Articolo 19 – SPESE CONTRATTUALI.....	7
Articolo 20 – DOCUMENTO UNICO DI VALUTAZIONE DEI RISCHI PER LE INTERFERENZE (D.U.V.R.I.) E DICHIARAZIONE DI CONFORMITÀ EX ARTICOLO 26, COMMA 3 BIS, DELLA LEGGE 23 DICEMBRE 1999, N. 488.	7
Articolo 21 – PROTOCOLLO DI LEGALITÀ E CODICE DI COMPORTAMENTO DEI DIPENDENTI PUBBLICI	7
Articolo 22 – DICHIARAZIONE SUI CONFLITTI DI INTERESSE	7
Articolo 23 – ALLEGATI AL CONTRATTO	7
Articolo 24 – NORME DI RINVIO	8

PREMESSO CHE

- con Decreto del Direttore della Direzione Agroambiente, Caccia e Pesca è stata indetta una gara, ai sensi del D.Lgs. 50 del 19 aprile 2016, per l'aggiudicazione del servizio di programmazione del bilancio idrico colturale e del consiglio irriguo relativo al tipo di intervento 10.1.2 del PSR 2014-2020;

- il succitato servizio è stato aggiudicato alla ditta "UNIONE REGIONALE VENETA DELLE BONIFICHE DELLE IRRIGAZIONI E DEI MIGLIORAMENTI FONDIARI" con sede in Cannaregio n.122 - 30121 Venezia (VE), C.F. 80012700276, che ha offerto, sull'importo a base d'asta di € 113.00,00, il ribasso pari allo 0,1 % e quindi la somma netta di € 112.887,00 come più precisamente si evince dal decreto di aggiudicazione n. 3 del 15 gennaio 2018, che si allega al presente contratto.

TRA

la Regione del Veneto, rappresentata dal dott. Andrea Comacchio, in qualità di Direttore della Direzione Agroambiente, Caccia e Pesca, il quale interviene nel presente atto per conto ed in legale rappresentanza della Giunta regionale del Veneto con sede in Venezia, Dorsoduro 3901, C.F. 80007580279 e P. IVA 02392630279, di seguito denominata "Regione",

E

- Giuseppe Romano, nato a Castelfranco Veneto (TV) il 30/9/1962, domiciliato per la carica come in appresso, il quale interviene nel presente atto per conto ed in legale rappresentanza della Ditta UNIONE REGIONALE VENETA DELLE BONIFICHE DELLE IRRIGAZIONI E DEI MIGLIORAMENTI FONDIARI con sede in Cannaregio n.122 - 30121 Venezia (VE), C.F. 80012700276

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO DI SEGUITO SPECIFICATO

Articolo 1 – OGGETTO DEL CONTRATTO

La Regione del Veneto, come sopra rappresentata, affida alla Ditta/Impresa UNIONE REGIONALE VENETA DELLE BONIFICHE DELLE IRRIGAZIONI E DEI MIGLIORAMENTI FONDIARI, con sede in Cannaregio n.122 - 30121 Venezia (VE) – nel prosieguo denominata semplicemente Unione Veneta Bonifiche – che, come sopra rappresentata, accetta, il servizio di programmazione del bilancio idrico colturale e del consiglio irriguo relativo all'intervento 10.1.2 del PSR Veneto 2014-2020, secondo le modalità, i termini e le condizioni di seguito indicate e che dovrà essere realizzato in perfetta conformità al Capitolato speciale descrittivo e prestazionale, al Disciplinare di Gara, all'offerta economica e all'offerta tecnica, che, in copia conforme ai loro originali, dispensato dalle parti dal darne lettura, si allegano al presente atto perché ne facciano parte integrante e sostanziale.

Il presente contratto deve intendersi stipulato a corpo.

Articolo 2 – DISPOSIZIONI REGOLATRICI DEL CONTRATTO

L'appalto viene concesso dall'ente committente ed accettato dall'affidatario sotto l'osservanza piena ed assoluta delle norme, condizioni, patti, obblighi, oneri e modalità dedotti e risultanti dal presente contratto e dai seguenti documenti che le parti dichiarano di conoscere ed accettare integralmente e che si richiamano a formarne parte integrante:

- capitolato speciale d'appalto;
- disciplinare di gara;
- verbale di procedura di gara, del 20/12/2017, con relativi allegati;
- progetto esecutivo;
- offerta tecnica;
- offerta economica;

Tutti i suddetti documenti, visionati e già controfirmati dalle parti per integrale accettazione, rimangono depositati in atti e sono parte integrante del presente contratto.

Articolo 3 – IMPORTO DEL CONTRATTO E FINANZIAMENTO

L'importo del contratto, stipulato a corpo, è previsto in Euro e tenuto conto che l'Unione Veneta Bonifiche non è soggetta ad i.v.a., è pari alla somma onnicomprensiva di Euro 112.887,00 (centododicimilaottocentottantasette virgola 00).

Il finanziamento viene assicurato tramite stanziamento a carico dei fondi dell'Attività di assistenza tecnica al Programma di Sviluppo Rurale 2014-2020.

Articolo 4 – DURATA E LUOGO DI ESECUZIONE DEL SERVIZIO

Il presente contratto avrà a decorrere dalla data dell'apposizione dell'ultima firma digitale fino al 31 dicembre 2022.

Articolo 5 – CAUZIONE

L'appaltatore, per la sottoscrizione del presente contratto, deve costituire una garanzia definitiva con le modalità di cui all'art. 103 del D.Lgs. 50/2016.

L'Unione Veneta Bonifiche trasmette, annualmente, alla Regione del Veneto l'attestazione di versamento della rata di pagamento della polizza fidejussoria.

La polizza prevede espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'Articolo 1957, comma 2, del codice civile, nonché l'operatività della garanzia medesima entro quindici giorni, a semplice richiesta scritta della Regione. La cauzione definitiva si intende estesa a tutti gli accessori del debito principale ed è prestata a garanzia dell'esatto e corretto adempimento di tutte le obbligazioni nascenti dall'esecuzione del contratto ai sensi e per gli effetti dell'Articolo 1938 c.c..

La cauzione garantisce tutti gli obblighi specifici assunti dall'Aggiudicatario, anche quelli a fronte dei quali è prevista l'applicazione di penali nei confronti dell'Amministrazione e pertanto l'Amministrazione ha diritto di rivalersi direttamente sulla cauzione prestata per l'applicazione delle penali.

La garanzia opera per tutta la durata del Contratto, e, comunque, sino alla completa ed esatta esecuzione delle obbligazioni nascenti dal predetto Contratto.

Qualora l'ammontare della cauzione definitiva dovesse ridursi per effetto dell'applicazione di penali, o per qualsiasi altra causa, l'Aggiudicatario dovrà provvedere al reintegro entro il termine di 10 (dieci) giorni lavorativi decorrenti dal ricevimento della relativa richiesta effettuata dall'Amministrazione.

Articolo 6 – MODALITA' DI EFFETTUAZIONE DEI PAGAMENTI

L'importo sarà corrisposto dalla stazione appaltante mediante pagamenti periodici posticipati, al termine di ognuno dei cinque anni del presente contratto, sulla base dell'avanzamento delle attività.

Dovrà essere allegata, a ciascuna richiesta annuale, una descrizione analitica con documentazione probatoria dell'attività effettivamente realizzata nel periodo oggetto di richiesta. La somma complessiva degli acconti annuali non potrà superare il 30% dell'importo contrattuale.

Congiuntamente alla richiesta, dovranno essere dettagliate le informazioni su:

- numero e tipologia di destinatari raggiunti;
- tipologia attività realizzate;
- tempistiche di realizzazione.

Entro il termine di 30 giorni dal ricevimento della richiesta sarà effettuata la verifica della documentazione e dell'attività svolta, ex Articolo 4, comma 6, del D. Lgs. 9 ottobre 2002, n. 231.

Successivamente all'esito positivo della verifica di conformità svolta dall'Amministrazione, i pagamenti verranno disposti sulla base di richieste effettuate con presentazione di:

- note di addebito, fuori campo applicazione IVA ai sensi dell'art. 2 - c.3 lett. a - D.P.R. n. 633/72;

- apposita domanda di pagamento, in base alle procedure definite dalla DGR 993 del 29 luglio 2016 e ss.mm.ii., relativa al Piano di attività per l'Assistenza Tecnica al PSR, ed agli Indirizzi Procedurali Generali del Psr 2014-2020.

In ottemperanza al disposto di cui all'Articolo 30, comma 5 del Codice Appalti, deve essere operata una ritenuta dello 0,50 per cento sull'importo netto progressivo delle prestazioni.

L'imponibile indicato in nota di addebito dovrà essere ridotto della ritenuta di garanzia di cui all'Articolo 30, comma 5, del D. Lgs. n. 50/2016, con espressa indicazione di questa circostanza. La fatturazione delle ritenute applicate sarà effettuata alla chiusura del Contratto, in sede di liquidazione finale, qualora ricorrano le condizioni normative per lo svincolo.

Ciascuna nota di addebito dovrà :

- Riportare la dicitura "Servizio di programmazione del bilancio idrico colturale e del consiglio irriguo relativo al tipo di intervento 10.1.2 del PSR. CIG: 7214546FAF. CUP: H71H17000060009"
- Essere intestata a:
Regione del Veneto - Direzione Agroambiente, Caccia e Pesca
Via Torino, 110 30172 Mestre Venezia
Codice Fiscale 80007580279.

Ai sensi dell'Articolo 4, comma 6, del D. Lgs. 9 ottobre 2002, n. 231, la liquidazione degli importi avverrà entro 30 giorni dal ricevimento della nota di addebito.

Alla presentazione della richiesta di saldo finale, dovrà essere allegata la descrizione analitica con documentazione probatoria dell'attività effettivamente realizzata per tutta la durata contrattuale (relazione finale).

Essendo l'Unione Veneta Bonifiche operante fuori campo IVA ai sensi dell'art. 4, quarto comma, del DPR n. 633/72, l'emissione della nota di addebito è soggetta a imposta di bollo.

Articolo 7 – OBBLIGAZIONI A CARICO DELL'AGGIUDICATARIO

L'Aggiudicatario si obbliga a sostenere gli oneri, le spese ed i rischi relativi alla prestazione dei Servizi del Contratto, nonché ad ogni attività che si renda necessaria e/o opportuna per un corretto e completo adempimento delle obbligazioni previste.

L'Aggiudicatario garantisce che l'esecuzione delle prestazioni oggetto dell'appalto avvenga a regola d'arte, nel rispetto di quanto prescritto:

- dalle norme vigenti, ivi incluse le prescrizioni tecniche, di sicurezza, di igiene e sanitarie in vigore, impegnandosi espressamente a manlevare e tenere indenne la Regione del Veneto da tutte le conseguenze derivanti dalla eventuale inosservanza di dette norme;
- dalle condizioni, modalità, prescrizioni, termini e livelli di servizio contenuti nel Capitolato speciale descrittivo prestazionale e nell'Offerta Tecnica.

Qualora alcune prestazioni dovessero essere eseguite presso i locali dell'Amministrazione, l'Aggiudicatario adempierà alle proprie obbligazioni secondo modalità e tempi definiti con l'Amministrazione e senza interferire con l'attività lavorativa in corso presso i locali della stessa.

L'Aggiudicatario si obbliga a consentire all'Amministrazione di procedere in qualsiasi momento e anche senza preavviso, alle verifiche per l'accertamento della conformità del servizio reso con i requisiti tecnici richiesti nel Capitolato speciale descrittivo prestazionale e offerti, nonché a prestare la propria collaborazione per consentire lo svolgimento di tali verifiche.

L'Aggiudicatario è tenuto a comunicare tempestivamente all'ente committente ogni modificazione intervenuta negli assetti proprietari e nella struttura di impresa, e negli organismi tecnici e amministrativi, e relativi anche alle imprese affidatarie del subappalto.

L'Aggiudicatario si assume, inoltre, l'onere di comunicare ogni variazione dei requisiti ai sensi dell'articolo 80 del D.lgs. n. 50/2016.

Articolo 8 – INADEMPIENZE E RISOLUZIONE

La Regione si riserva il diritto di verificare in ogni momento l'adeguatezza del servizio prestato.

La Regione potrà risolvere il contratto o applicare le penali nei casi e con le modalità indicate nel Capitolato speciale descrittivo prestazionale.

Resta inteso che l'Amministrazione si riserva di segnalare all'Autorità Nazionale Anticorruzione eventuali inadempimenti che abbiano portato alla risoluzione del Contratto, nonché di valutare gli stessi come grave negligenza o malafede nell'esecuzione delle prestazioni affidate all'Aggiudicatario ai sensi dell'Articolo 80, comma 5 del D. Lgs. n. 50/2016.

Il provvedimento di risoluzione del contratto sarà oggetto di notifica all' Aggiudicatario, secondo le vigenti disposizioni di legge.

La risoluzione comporterà, come conseguenza, l'incameramento da parte della Regione, a titolo di penale, della cauzione, la sospensione dei pagamenti per le prestazioni effettuate e non ancora liquidate, nonché il risarcimento degli eventuali maggiori danni conseguenti alla esecuzione. Con la risoluzione del contratto sorgerà, nella Regione, il diritto di affidare a terzi la prestazione o la parte rimanente di essa, in danno all'impresa inadempiente. All'impresa inadempiente saranno addebitate le eventuali maggiori spese sostenute dalla Regione rispetto a quelle previste dal contratto. Nel caso di minori spese, nulla competerà all'impresa inadempiente. L'esecuzione in danno non esimerà l'impresa inadempiente dalle responsabilità civili e penali in cui la stessa potrà incorrere per legge per i fatti che avessero motivato la risoluzione del contratto.

Articolo 9 – SOSPENSIONE DEL SERVIZIO E RECESSO

Eventuali sospensioni del contratto potranno essere disposte ai sensi di quanto previsto dall'Articolo 107 del D.Lgs. n. 50/2016.

L'ente committente può recedere dal contratto, in qualunque tempo e fino al termine della prestazione, secondo la procedura prevista dall'articolo 109 del D.lgs. n. 50/2016. Tale facoltà è esercitata per iscritto mediante comunicazione a mezzo raccomandata o mediante Posta Elettronica Certificata, che dovrà pervenire all'affidatario almeno venti giorni prima del recesso.

Ai sensi dell'Articolo 1, comma 13 del D.L. 95/2012, convertito in legge 135/2012, l'Amministrazione ha il diritto di recedere in qualsiasi tempo dal Contratto, previa formale comunicazione all'appaltatore con preavviso non inferiore a quindici giorni e previo pagamento delle prestazioni già eseguite oltre al decimo delle prestazioni non ancora eseguite, nel caso in cui, tenuto conto anche dell'importo dovuto per le prestazioni non ancora eseguite, i parametri delle convenzioni stipulate da Consip S.p.A. ai sensi dell'articolo 26, comma 1, della legge 23 dicembre 1999, n. 488 successivamente alla stipula del predetto Contratto siano migliorativi rispetto a quelli del Contratto stipulato e l'appaltatore non acconsenta ad una modifica delle condizioni economiche tale da rispettare il limite di cui all'articolo 26, comma 3, della legge 23 dicembre 1999, n. 488.

Articolo 10 – OBBLIGHI DELL'AFFIDATARIO NEI CONFRONTI DEI PROPRI LAVORATORI DIPENDENTI

L'Affidatario è tenuto ad ottemperare a tutti gli obblighi verso i propri dipendenti derivanti da disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia di lavoro, previdenza, assicurazione e disciplina infortunistica, assumendo a proprio carico tutti i relativi oneri. L'Impresa si obbliga altresì ad applicare, nei confronti dei propri dipendenti occupati nelle attività contrattuali, condizioni normative e retributive non inferiori a quelle risultanti dai contratti collettivi di lavoro applicabili, alla data di stipula del presente contratto, alla categoria e nelle località di svolgimento delle attività, nonché le condizioni risultanti da successive modifiche ed integrazioni. L'Impresa si impegna, altresì, a continuare ad applicare i citati contratti collettivi anche dopo la loro scadenza e fino alla loro sostituzione. Gli obblighi relativi ai contratti collettivi nazionali di lavoro di cui ai commi precedenti vincolano l'Affidatario anche nel caso in cui questa non aderisca alle associazioni stipulanti o receda da esse, per tutto il periodo di validità del presente contratto.

Articolo 11 – REVISIONE PREZZI

Non è prevista alcuna revisione dei prezzi contrattuali, che rimarranno fissi ed invariati per tutta la durata del contratto.

L'Aggiudicatario solleva la Regione da ogni eventuale responsabilità civile verso terzi comunque connessa alla realizzazione ed all'esercizio delle attività di servizio affidate. Nessun ulteriore onere potrà dunque derivare a carico della Regione, oltre il pagamento del corrispettivo contrattuale.

Articolo 12 – DIVIETO DI CESSIONE DEL CONTRATTO

Il presente contratto non può essere ceduto, pena la nullità dell'atto di cessione, come disposto dall'articolo 105, comma 1 D.lgs. n. 50/2016.

Articolo 13 – SUBAPPALTO

Non è prevista la possibilità di subappalto.

Articolo 14 – OBBLIGO DI RISERVATEZZA E TRATTAMENTO DATI PERSONALI

L'Aggiudicatario, ai sensi e per gli effetti del Decreto Legislativo n. 196/03, dà il proprio assenso alla trattazione dei dati con i sistemi elettronici o manuali in modo da garantirne comunque la sicurezza e la riservatezza. E' fatto assoluto divieto all'impresa di divulgare a terzi informazioni, dati, notizie o documenti di cui venisse a conoscenza o in possesso durante l'esecuzione del servizio, o comunque in relazione ad esso. L'impresa si obbliga altresì al rispetto degli ulteriori adempimenti previsti in tema di riservatezza dal Capitolato.

Articolo 15– RESPONSABILITÀ

L'Aggiudicatario solleva la Regione da ogni eventuale responsabilità civile verso terzi comunque connessa alla realizzazione ed all'esercizio delle attività di servizio affidate. Nessun ulteriore onere potrà dunque derivare a carico della Regione, oltre il pagamento del corrispettivo contrattuale.

Articolo 16 – CONTROVERSIE

Fatta salva l'applicazione delle procedure di transazione e di accordo bonario previste dagli articoli 205 e 208 del D.lgs. n. 50/2016, tutte le controversie tra l'ente committente e l'affidatario derivanti dall'esecuzione del contratto saranno deferite al Foro di Venezia.

È esclusa, pertanto, la competenza arbitrale di cui all'articolo 209 del D.lgs. n. 50/2016.

Articolo 17 – RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO E DIRETTORE DELL'ESECUZIONE DEL CONTRATTO

Per l'esecuzione del servizio di cui al presente contratto sono individuati quale Responsabile Unico del Procedimento la dott.ssa Barbara Lazzaro, e quale Direttore dell'Esecuzione il dott. Andrea Comacchio.

Articolo 18 – OBBLIGHI RELATIVI ALLA TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI

L'impresa dichiara di conoscere e di assumersi tutti gli obblighi in tema di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'Articolo 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136, e sue modifiche ed integrazioni, e si impegna a:

- comunicare il numero di conto corrente dedicato e le generalità ed il codice fiscale delle persone delegate ad operare, nonché le eventuali modifiche;
- ad inserire apposita clausola in tema di obblighi di tracciabilità finanziaria nei contratti con i propri contraenti, di cui, su richiesta, fornirà copia alla stazione appaltante;
- apporre, negli strumenti finanziari utilizzati per le transazioni, il Codice Identificativo Gara (CIG)

Con riferimento a quanto disposto dall'articolo 3, comma 9 bis della Legge 136/2010, rimane stabilito che tutti i pagamenti saranno accreditati (e quindi i flussi finanziari relativi al presente contratto rintracciabili) presso Banca Popolare di Vicenza, ora Intesa San Paolo, sul conto corrente Codice IBAN IT45Y0306902113100000006436, il cui mancato utilizzo determinerà la risoluzione di diritto del presente contratto.

Articolo 19 – SPESE CONTRATTUALI

Tutti gli oneri fiscali riguardanti il servizio oggetto del presente contratto rimangono a carico dell'aggiudicatario, così pure le spese inerenti imposte di bollo e di registrazione del presente atto.

Articolo 20 – DOCUMENTO UNICO DI VALUTAZIONE DEI RISCHI PER LE INTERFERENZE (D.U.V.R.I.) E DICHIARAZIONE DI CONFORMITÀ EX ARTICOLO 26, COMMA 3 BIS, DELLA LEGGE 23 DICEMBRE 1999, N. 488.

Relativamente a quanto previsto dall'Articolo 26, comma 3 del D.Lgs. del 09.04.2008, n. 81 in materia di tutela della salute e della sicurezza dei luoghi di lavoro, circa l'obbligo del datore di lavoro committente di elaborare un documento unico di valutazione dei rischi da interferenze (DUVRI), si precisa che non sussiste tale obbligo, poiché trattasi di servizi intellettuali, esclusi da detto obbligo ai sensi dell'Articolo 26, comma 3 bis del medesimo D.Lgs. n. 81/2008, conseguentemente i costi della sicurezza per i rischi da interferenze sono pari a 0,00.

La dott.ssa Barbara Lazzaro dichiara, nel rispetto di quanto previsto dall'Articolo 47 e seguenti del DPR 28 dicembre 2000, n. 445, che la Regione del Veneto, nella procedura di aggiudicazione di questo appalto, ha rispettato tutte le prescrizioni previste dall'Articolo 26, comma 3 e 3 bis della legge 23 dicembre 1999, n. 488 e che il servizio oggetto del presente contratto non è presente nelle convenzioni Consip attive.

Articolo 21 – PROTOCOLLO DI LEGALITÀ E CODICE DI COMPORTAMENTO DEI DIPENDENTI PUBBLICI

L'Aggiudicatario si impegna a rispettare tutte le clausole pattizie di cui al Protocollo di legalità ai fini della prevenzione dei tentativi di infiltrazione della criminalità organizzata nel settore dei contratti pubblici di lavoro servizi e forniture approvato con Deliberazione della Giunta Regionale n. 1036 del 4 agosto 2015 e di accettarne incondizionatamente contenuto ed effetti. L'impresa si impegna ad osservare ed a far osservare al proprio personale dipendente ed ai propri collaboratori le norme contenute nel Codice di comportamento per la tutela della dignità delle lavoratrici e dei lavoratori della Regione del Veneto approvato con DGR. n. 1266 del 3 luglio 2012.

Il presente contratto è risolto immediatamente e automaticamente ai sensi dell'Articolo 92 del D. Lgs. 159/2011, qualora dovessero essere comunicate dalla Prefettura, successivamente alla stipula del contratto, informazioni antimafia interdittive di cui al D. Lgs. 159/2011.

In tal caso, sarà applicata a carico dell'impresa, oggetto dell'informativa antimafia interdittiva successiva, anche una penale nella misura del 10% del valore del contratto, salvo il maggior danno. Ove possibile, le penali saranno applicate mediante automatica detrazione, da parte della stazione appaltante, del relativo importo dalle somme dovute in relazione alla prima erogazione utile.

Articolo 22 – DICHIARAZIONE SUI CONFLITTI DI INTERESSE

Il signor Giuseppe Romano, in qualità di legale rappresentante dell'aggiudicatario, dichiara di non aver concluso contratti di lavoro subordinato o autonomo e di non aver attribuito incarichi ad ex dipendenti della Stazione Appaltante che hanno esercitato poteri autorizzativi o negoziali per conto della stessa, nell'ultimo triennio.

Articolo 23 – ALLEGATI AL CONTRATTO

Formano parte integrante e sostanziale del presente contratto i seguenti documenti non materialmente allegati allo stesso e conservati presso l'ente committente:

- capitolato speciale d'appalto;
- disciplinare di gara;
- verbale di procedura di gara (con relativi allegati);
- provvedimento di aggiudicazione;
- progetto esecutivo;
- offerta tecnica ;

- offerta economica;
- rettifiche ed integrazioni, quesiti e risposte;
- documentazione tecnica offerta in sede di gara dall'impresa
- Polizza fidejussoria n. 1/64767/96/157083817 emessa da Unipol Sai;

Articolo 24 – NORME DI RINVIO

Per tutto quanto non previsto o disciplinato dal presente atto, si rimanda alla normativa comunitaria, nazionale e regionale vigente in materia di appalti pubblici di servizi. Il presente contratto è stato letto, approvato specificatamente articolo per articolo con le premesse e sottoscritto dalle parti.

Luogo, data _____

Luogo, data _____

Per l'affidatario _____

Per l'ente committente: _____